



# COMUNE DI VERMIGLIO

*Provincia di Trento*

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 7 DEL 25.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE PER LE AREE E GLI SPAZI MERCATALI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021.

L'anno Duemilaventuno, addì Venticinque, del mese di Marzo, alle ore 18:30, tramite videoconferenza in streaming.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BERTOLINI MICHELE	Presente	DEPETRIS EMILIO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	PANIZZA WALTER	Presente
GENTILINI MARIANO	Presente	PANIZZA GUIDO	Presente
LONGHI MAURO	Presente	ZAMBOTTI MASSIMILIANO	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente	DEPETRIS LISA	Presente
BERTOLINI GIACOMO	Presente	FOIS GRAZIELLA	Presente
STEFANOLLI ANDREA	Presente	MARIOTTI ENRICA	Assente Giustificato
CHESSLER MARTINA	Presente		

Presenti: n. 14

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GASPERINI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE PER LE AREE E GLI SPAZI MERCATALI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021.

*Relaziona il Sindaco:*

*Premesso che la legge 160 del 27 dicembre 2019 ((legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1 commi da 816 a 836 stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone» (cosiddetto Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province nonché il canone per le aree e gli spazi mercatali. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

*Presupposto del nuovo Canone unico, ai sensi del comma 819 della L. 160/2019, è:*

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

*Va anche sottolineato che il nuovo Canone unico ha natura interamente patrimoniale, mentre la previgente imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni avevano natura tributaria.*

*Per quanto attiene il Comune di Vermiglio, il nuovo Canone unico va a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) compresi i mercati, nonché l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni.*

*Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che "Il canone è disciplinato dagli enti, con Regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la ripartizione degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Rimangono ferme quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*Nel corso del 2020, in considerazione della criticità, complessità e difficoltà degli aspetti regolamentari e organizzativi, nonché finanziari e gestionali derivanti dall'applicazione del nuovo Canone unico evidenziate da più parti, le associazioni rappresentative dei Comuni (ANUTEL, ANCI, ecc.) nonché quelle dei soggetti concessionari dei servizi, hanno avanzato istanza per differire l'entrata in vigore del nuovo Canone unico al 2022 o comunque l'introduzione di una disciplina transitoria che lo rendesse facoltativo per il 2021 e obbligatorio dal 2022;. Tali istanze non sono però state accolte e pertanto il nuovo Canone unico è da considerarsi applicabile dal 1° gennaio 2021.*

*Sulla base del quadro normativo delineato si rende pertanto necessario istituire e disciplinare, con apposito Regolamento, il nuovo Canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi precedentemente applicati.*

*Va anche rammentato che il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 stabilisce che gli Enti disciplinano il Canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”.*

*L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, dispone testualmente che “Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.*

*L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

*A tal proposito vale rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023) è stabilito, in base al decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, al 31 marzo 2021.*

*Il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Canone unico qui proposto all'approvazione, la cui applicazione decorre dal 1/1/2021, tiene conto della bozza inviata a marzo da parte del Consorzio dei comuni trentini e delle modifiche e integrazioni apportate alla stessa dal parte degli Uffici comunali preposti alla sua gestione oltre che dei suggerimenti della società ICA srl alla quale è affidata la gestione di COSAP (compresi i mercati), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.*

*La proposta di Regolamento costituita da n. 76 articoli e n. 4 allegati, nello specifico disciplina: il procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie; le tariffe del canone, le riduzioni e le esenzioni; le pubbliche affissioni; le attività di riscossione e accertamento e le relative sanzioni; le particolari tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie. Tra le disposizioni transitorie e finali è previsto che:*

- *le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi soppressi (COSAP e imposta sulla pubblicità) ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione;*
- *per quanto concerne la gestione del nuovo Canone unico, è stabilito che il Comune la affida a terzi anche in forma disgiunta tra le due componenti: quella riferita il canone per l'occupazione del suolo e quella relativa alle esposizioni pubblicitarie.*

*In merito a tale ultimo aspetto, riferito alle modalità gestionali del nuovo Canone unico, va evidenziato come per l'anno 2021 la gestione possa essere affidata disgiuntamente per le sue due componenti. Questo anche in forza di una precisa pronuncia ministeriale dello scorso dicembre (Risoluzione n. 9 del 18.12.2020, del Ministero delle Economie e delle Finanze) la quale ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi:*

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

*Questo, a detta del Ministero, consente di poter mantenere una differenziazione nell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone con la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, e con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.*

*Al Regolamento sono allegati:*

- a) la planimetria che individua le zone comunali al fine della diversificazione tariffaria delle occupazioni di suolo pubblico;
- b) la tabella riportante i coefficienti di valutazione per le occupazioni;
- c) la tabella riportante i coefficienti di valutazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari;
- d) la tabella riportante i coefficienti di valutazione del canone mercatale.

*I coefficienti di adeguamento territoriale indicati agli articoli 29 e 36 e quelli di valutazione riportati negli allegati, sono stati determinati in modo da non modificare, nel limite del possibile, le tariffe finali applicate agli utenti, rispetto a quelle previgenti rispettivamente per la COSAP, l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e per il mercato con il fine, richiamato dalla normativa, di mantenere il gettito del nuovo Canone unico analogo al livello di pressione impositiva che si aveva precedentemente con le entrate oggetto di soppressione.*

*In riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov). poiché il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata la relazione sopra premessa.

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che ha prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2021.

Vista la circolare del Consorzio dei comuni trentini dd. 12.03.2021.

Visto il testo del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019 proposto all'approvazione e composto da n. 76 articoli, , il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall'1.1.2021, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e prima dell'approvazione del bilancio stesso.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 9 dd. 29.03.2019.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell' Area Entrate;
  - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per gli spazi e le aree mercatali, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 76 articoli e comprensivo degli allegati B, C, D ed E che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Di dare atto, come meglio evidenziato in premessa, che il nuovo Canone unico sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) inclusi i mercati di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Di dare atto che, con l'applicazione del nuovo Canone unico, viene assicurato, a livello preventivo, un gettito pari a quello conseguito nell'anno 2020 dall'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e dalla COSAP (inclusi i mercati).
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad ICA S.r.l società affidataria della gestione e della riscossione della COSAP (compresi i mercati), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Vermiglio, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bertolini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **26/03/2021** al giorno **05/04/2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto